

PROTOCOLLO D'INTESA**PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI VITA, DI LAVORO E SULLA STRADA**

tra

INAIL Direzione Regionale Liguria, di seguito denominato Inail o Istituto, C.F. 01165400589 e P.I. 00968951004, nella persona del Direttore Regionale per la Liguria, Dr.ssa Angela Razzino, domiciliata per la carica presso la Direzione Regionale Liguria, in Via D'Annunzio 76 - 16121 Genova

e

ACI Genova, Automobile Club Genova, di seguito denominato ACI Genova, P.I. 00272220104, nella persona del Direttore, Dott. Raffaele Ferriello, domiciliato per la carica presso la sede legale di ACI Genova, sita in Viale Brigate Partigiane 1/A - 16129 Genova

Premesso che

- Le vigenti normative in materia di tutela dei lavoratori e di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 38/2000, D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009) affidano all'INAIL importanti compiti di informazione, formazione, assistenza e consulenza, in materia di prevenzione e sicurezza, incentivando espressamente la sinergia con altri enti ed istituzioni pubbliche e private;
- L'Automobile Club Genova è un ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro, classificato ad alto rilievo ai sensi della legge 20 Marzo 1975 n. 70, istituzionalmente preposto ad attuare sul territorio di sua competenza ogni attività di assistenza stradale, educativa ed informativa, nonché ogni altra attività utile nel settore della sicurezza stradale;
- La legge n° 144 del 17 Maggio 1999 all'art. 32 pone obiettivi specifici agli organi decisori e ai soggetti istituzionali che operano nel campo della sicurezza stradale per una politica generale di prevenzione e per la promozione di interventi integrati, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Comunità Europea per la riduzione delle vittime degli incidenti stradali;
- Il Piano Nazionale di Sicurezza Stradale (PNSS) 2030 ribadisce la necessità di un'attenzione prioritaria alla incidentalità stradale, con particolare attenzione ad alcune categorie di target ritenute particolarmente a rischio, tra cui i bambini in

età scolare, in considerazione degli obiettivi posti a livello europeo ed internazionale;

- Nel 2018 la Commissione Europea ha improntato la propria politica di sicurezza stradale per il periodo 2021-2030 all'approccio del "sistema sicuro" dell'UE, stabilendo inoltre gli obiettivi attuali di dimezzare il numero di morti e feriti gravi tra il 2020 e il 2030 e di azzerarlo o quasi entro il 2050. Obiettivi ribaditi e fatti propri dalla Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'agosto 2020, nell'ambito delle strategie per il secondo decennio di azione per la sicurezza stradale;

Considerato che

- Gli infortuni sul lavoro per incidenti stradali e in itinere, mortali e gravi, sono una realtà del territorio ligure, come testimoniato dalle banche dati statistiche dell'Istituto;
- Sussistono comuni interessi istituzionali diretti a programmare e realizzare concrete azioni per il perseguimento dell'obiettivo di dare un contributo efficace al problema della sicurezza stradale e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
- Dal 2009, INAIL e ACI collaborano - anche con il contributo di altri soggetti - per la realizzazione di iniziative ("Settimana della sicurezza stradale", "Tour della sicurezza", etc.) finalizzate a sensibilizzare ed informare soprattutto le giovani generazioni in merito ai comportamenti corretti, al rispetto delle norme del Codice della Strada e alla guida sicura nonché ad acquisire maggiore consapevolezza rispetto ai rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, **INAIL e ACI**

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità

Sussiste tra le Parti la comune volontà di proseguire la collaborazione volta a promuovere di concerto iniziative finalizzate alla sensibilizzazione in tema di salute e sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sulle strade, di prevenzione degli incidenti stradali, attraverso le forme di intervento specificati al successivo art. 2.

Art. 2 Oggetto della collaborazione

I progetti e le iniziative di cui all'art. 1 potranno concretizzarsi attraverso diverse **forme di intervento** pratico, quali:

- formazione /informazione/sensibilizzazione
- manifestazioni ed attività di guida sicura;
- azioni di educazione stradale;
- corsi e concorsi, sui temi della sicurezza stradale e sul lavoro, rivolti agli studenti delle scuole e dell'università;
- convegni, seminari a tema sulla sicurezza sul lavoro, stradale e prevenzione degli incidenti su strada, da tenersi su tutto il territorio della regione.

Art. 3

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse professionali, tecniche, strumentali, nonché il patrimonio di conoscenze per la realizzazione di tutte le iniziative progettuali;
2. Favoriscono, inoltre, il coinvolgimento di soggetti terzi, Enti e Associazioni competenti anche su altri aspetti di sicurezza e prevenzione del rischio, al fine di creare una "rete" integrata di rapporti e collaborazioni;
3. INAIL si impegna a coinvolgere le proprie strutture provinciali anche al fine di garantire la replicabilità delle iniziative intraprese e a garanzia dell'uniformità territoriale.

Art. 4

Comitato di Coordinamento

1. Le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento cui vengono affidati compiti di definizione degli ambiti della collaborazione e i termini di compartecipazione degli apporti di risorse professionali e organizzative.
2. Il Comitato è chiamato anche al coordinamento e all'organizzazione delle singole iniziative/progetti di cui agli Accordi attuativi ex art.5 e può decidere sull'eventuale partecipazione e coinvolgimento di ulteriori figure professionali delle proprie strutture di appartenenza e di eventuali soggetti terzi di cui all'art. 3 punto 2, funzionali alla realizzazione e alla buona riuscita delle attività/progetti in questione;
3. Detto Comitato è costituito da due referenti per ciascun soggetto firmatario, il cui elenco è allegato al presente atto (**allegato 1**);

Art. 5

Stipula di Accordi attuativi

1. I singoli progetti e attività verranno regolati successivamente mediante la stipula di specifici accordi attuativi tra i soggetti firmatari, nel rispetto del presente Protocollo.
2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti coinvolte, specificando gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa.
3. La gestione operativa e la realizzazione delle iniziative oggetto degli accordi attuativi saranno affidati ad un gruppo di lavoro, composto da almeno un componente per ente firmatario e – eventualmente – da ulteriori risorse degli stessi enti firmatari e di eventuali soggetti terzi, come indicato all'art. 3 punto 2.

Art. 6

Piano della comunicazione

Il Comitato di coordinamento ex art. 4 si avvarrà della collaborazione dei rispettivi operatori della Comunicazione al fine della predisposizione di un piano di comunicazione e per garantire un'adeguata pubblicizzazione e diffusione delle attività poste in essere nell'ambito del presente protocollo.

L'uso dei rispettivi loghi sarà preventivamente concordato in seno al gruppo di lavoro e con gli operatori della Comunicazione, individuando preventivamente le occasioni di utilizzo.

Art. 7

Oneri

Il presente Protocollo d'intesa non presenta oneri economici a carico delle Parti. Eventuali oneri per la realizzazione di progetti/iniziative saranno determinati negli accordi attuativi di cui all'art. 5, che individueranno – di volta in volta – le modalità di gestione e la ripartizione degli oneri, previa verifica della sussistenza dei corrispondenti fondi.

Art. 8

Proprietà intellettuale

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo,

solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all'art. 4 del

presente Protocollo. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo e/o degli Accordi attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all'art. 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli Accordi attuativi

Art. 9 Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, il logo di Inail e di ACI Genova saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi. L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Art. 10 Durata e rinnovo

Il presente protocollo ha **validità triennale**, a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per espressa volontà delle Parti contraenti. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.

Art. 11 Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo, ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con P.E.C. all'altro soggetto firmatario. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulle iniziative già eseguite.

3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo.

Art. 12 Riservatezza

Le Parti si impegnano ad assicurare la diffusione, conoscenza ed applicazione del Protocollo garantendo la riservatezza - nei riguardi di terzi - dei dati, notizie, informazioni eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente documento.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione. Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.

Art. 14 Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente le controversie eventualmente sorte sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo. In caso di mancata composizione, il Foro competente sarà - in via esclusiva - quello di Genova.

Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990. La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Per INAIL
Il Direttore Regionale Inail Liguria
Dr.ssa Angela Razzino

Per ACI Genova
Il Direttore
Dr. Raffaele Ferriello

Comitato Tecnico di Coordinamento

In conformità all'art. 4 del presente Protocollo d'Intesa, si riportano di seguito i nominativi dei componenti del Comitato Tecnico per il coordinamento delle iniziative per la promozione della sicurezza nei luoghi di vita, di lavoro e sulla strada, designati da ciascun ente organizzatore:

Inail Direzione Regionale Liguria

*Paola Daccà
Liliana Zaccaria*

ACI Automobile Club Genova

*Roberta Cardellino
Vito Silvestri*

Ai sensi dell'art. 6 del presente Protocollo, il Comitato tecnico si avvarrà della collaborazione dei rispettivi referenti della Comunicazione per la gestione degli aspetti comunicativi e promozionali come di seguito indicati:

Inail Direzione Regionale Liguria

Luisa Sbrana

ACI Automobile Club Genova

Raffaella Testa

Genova, 02 OTTOBRE 2024

Angela Razzino
Direttore Regionale Inail Liguria

Raffaele Ferriello
Direttore Automobile Club Genova